



Comune di Vignolo

Via Roma n° 6 12010 Vignolo (CN)

Tel. (+39) 0171/48173 Fax (+39) 0171/48294

C.F. 00349960047 - P. IVA: 00349960047

E-mail: info@comune.vignolo.cn.it – E-mail certificata: comune.vignolo.cn@legalmail.it
www.comune.vignolo.cn.it



DISCIPLINARE PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE.

Codice CIG: Z7022903A3.

ART. 1 - DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Comune di Vignolo – via Roma n. 6 – 12010 Vignolo

tel. 0171/48173 – fax 0171/48294 – pec comune.vignolo.cn@legalmail.it

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 N° 50 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato dal Comune di Vignolo, l’Istruttore Tecnico Direttivo arch. Graziano Viale.

ART. 3 - OGGETTO DELL’AVVISO

Il Comune di Vignolo, intende procedere con il presente avviso ad effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di idonei operatori economici ai quali affidare l’incarico professionale per la realizzazione di indagini diagnostiche relative ad elementi strutturali e non strutturali di solai di edifici scolastici di proprietà comunale (per il dettaglio delle singole indagini diagnostiche, vedasi allegata tabella A).

L’importo a **base di gara sarà di € 8.528,53 oltre IVA 22% ed eventuale cassa professionale.**

Gli operatori economici dovranno disporre delle necessarie competenze professionali, nonché di tutte le attrezzature, i materiali, i mezzi ed il personale necessari ad eseguire le prestazioni richieste.

ART. 4 - REQUISITI RICHIESTI

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici di cui all’art. 46 lettere a), b), c), d), e) f) del D. Lgs. n. 50/2016 che:

- non incorrano nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- non incorrano nei divieti di cui all'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
- siano in possesso di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia in cui l'impresa ha sede, da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto del presente avviso. Inoltre per le società cooperative: iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A dovrà essere resa dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con il quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- Gli operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato, dovranno risultare in possesso delle risorse umane, strumentali e tecniche e dell'esperienza necessarie per eseguire gli incarichi in oggetto con adeguato standard di qualità.
- i professionisti che svolgeranno i servizi in oggetto dovranno risultare iscritti, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, secondo le rispettive competenze normativamente previste, ed abilitati alla sottoscrizione degli atti in oggetto.

ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le indagini dovranno essere svolte in modo da garantire la sicurezza dell'edificio scolastico e prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, in particolare risultano necessarie l'effettuazione delle indagini sperimentali attraverso il rilievo della geometria globale e strutturale dell'edificio, il rilievo dell'eventuale quadro fessurativo, l'attuazione della campagna di indagini sugli elementi costitutivi e la prova di carico, indagine sclerometrica, rilievo del potenziale di corrosione, l'eventuale verifica statica analitica essenziale per la valutazione del grado di sicurezza, e comunque ogni altra indagine necessaria dettata dalla buona tecnica ai fini della sicurezza. in relazione agli elementi strutturali orizzontali.

Viene fatta salva ogni modificazione e integrazione normativa intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto.

ART. 6 - DURATA, CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'incarico dovrà concludersi entro il termine di **150 (centocinquanta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del provvedimento di affidamento definitivo, a seguito dell'espletamento della procedura di aggiudicazione.

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è costituito dal prezzo offerto, indicato in sede di gara. Il corrispettivo richiesto in sede di offerta non può comunque essere superiore o pari al base d'asta di **€ 8.528,53**, oneri contributivi e fiscali esclusi.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni di cui sopra avverrà nei termini di legge.

I prezzi contrattuali definiti in sede di affidamento del servizio rimarranno fissi ed invariati.

ART. 7 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio verrà aggiudicato in favore dell'operatore che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'applicazione dei seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA

A) Adeguatezza dell'offerta desunta dalla documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrenti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento.	MAX 40 PUNTI
---	--------------

B) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunta dall'illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, contenuta (a pena di attribuzione di punteggio pari a 0) su un massimo di una facciata di una pagina A4 in formato Times New Roman con dimensione carattere 12.	MAX 40 PUNTI
---	--------------

OFFERTA ECONOMICA

C) Corrispettivo offerto per l'espletamento dell'incarico, oneri contributivi e fiscali esclusi, che non può comunque essere superiore all'importo stabilito al precedente art. 6 e non può essere inferiore al 50% dell'importo suddetto.	MAX 10 PUNTI
D) Tempo per l'espletamento dell'incarico definito in giorni, fermo restando il rispetto dei termini stabiliti per la consegna degli elaborati di cui al precedente art. 6, che non potrà comunque essere inferiore a giorni 90.	MAX 10 PUNTI

I punti verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice per quanto riguarda l'offerta tecnica (punti A e B) e verrà applicata la seguente formula per attribuire il punteggio relativo all'offerta economica:

$(\text{prezzo o tempo più basso} \times \text{punteggio massimo}) / \text{prezzo o tempo offerto}$

ART. 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'aggiudicatario e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti devono essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'aggiudicatario indica come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'appalto.

Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 comma 209 della Legge 24/12/2007 n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica.

ART. 9 - PERSONALE

Nei confronti del proprio personale, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulti iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

L'aggiudicatario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente disciplinare, anche se soci lavoratori, devono trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il periodo della validità del presente affidamento, condizioni normative, previdenziali, assicurative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

ART. 10 - RISERVATEZZA - CODICE COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, la Ditta/professionista aggiudicataria si impegna ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice comunale di comportamento dei dipendenti che, adottato in attuazione dello stesso D.P.R., verrà consegnato in copia alla Ditta stessa affinché lo porti a conoscenza dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 11 - CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALI

Il Comune procederà a monitorare il servizio come lo riterrà opportuno.

In caso di inadempienza dei compiti previsti dal servizio, di cui al presente disciplinare, nessuno escluso, il Comune avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. Tale situazione comporterà il mancato pagamento delle somme ancora da liquidare allo/a stesso/a, senza che questo/a possa niente pretendere o eccepire. Se, senza giustificato motivo, il Professionista o il tecnico incaricato dalla Ditta revocasse unilateralmente il presente contratto, prima della sua scadenza naturale, non sarà corrisposto allo/a stesso/a nessun importo e il Comune potrà fare rivalsa sul professionista/ditta per eventuali danni causati da tale rescissione. Non è prevista la sostituzione del tecnico incaricato a svolgere l'incarico; pertanto, il venir meno a tale servizio comporterà la risoluzione del contratto, e di conseguenza non verrà corrisposto nessun compenso relativo all'incarico svolto mentre il Comune potrà fare rivalsa sul professionista/ditta per eventuali danni causati da tale situazione.

Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti nel presente, all'aggiudicatario sarà applicata una penale di € 35,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze. L'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta da parte del Comune al verificarsi del ritardo nell'adempimento e le stesse penali vengono recuperate sul primo pagamento utile del corrispettivo. Qualora nel corso dell'appalto, si verificassero più di tre ritardi e/o inadempimenti, l'Amministrazione ha facoltà di rescindere il contratto senza bisogno di diffida e costituzione in mora, e di provvedere alla riaggiudicazione dei servizi in danno all'incaricato inadempiente, sempre con la riserva di ogni altro diritto o azione.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata all'aggiudicatario la cessione, anche parziale del contratto, a pena di risoluzione del contratto stesso.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, il contratto relativo ai servizi di cui al presente disciplinare viene risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte della Ditta aggiudicataria sia degli aventi diritto sui beni della stessa, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente e dal presente disciplinare;
- continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nell'esecuzione del servizio e delle attività di cui al presente disciplinare, rispetto alle modalità stabilite nell'offerta, nello stesso disciplinare e nel relativo contratto;
- nel caso in cui la ditta aggiudicataria, entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni assegnatole dal Comune mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini e modalità prescritti (art. 1454 c.c.);
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- preesistenza o subentro durante la gestione del contratto di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
- eventi di frode, accertati dalla competente Autorità giudiziaria;
- quando la ditta appaltatrice subappalti i servizi e le attività oggetto del presente disciplinare senza l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 16;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo, salvo i casi previsti dall'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267;
- messa in liquidazione o fallimento della ditta aggiudicataria (ad eccezione per i raggruppamenti di imprese delle ipotesi di cui all'art. 48 commi 17 e 18 del D.Lgs. 50/2016);
- cessazione dell'attività da parte dell'aggiudicatario o cessione del contratto, fatti salvi i casi assentiti di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese di cui al successivo art. 16;
- violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- violazione di uno o più obblighi prescritti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e dal Codice comunale di comportamento dei dipendenti;
- in generale in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, la ditta aggiudicataria è obbligata alla immediata sospensione dei servizi affidati ed il Comune, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di venti giorni, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto il Comune entra in possesso di tutta la documentazione esistente e detenuta dall'aggiudicatario, senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione comunale il diritto di affidare a terzi il servizio in danno della ditta appaltatrice.

In base all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi ed attività oggetto dell'appalto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono la ditta aggiudicataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il Comune può differire il pagamento di quanto dovuto a conguaglio alla ditta aggiudicataria per le spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che la stessa ditta abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operarne la equivalente trattenuta sulla somma da corrispondere.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi la ditta aggiudicataria non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità né di risoluzione per inadempimento.

Per quanto non espressamente regolato nel presente disciplinare, relativamente alla disciplina della risoluzione del contratto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e ss. del Codice Civile, nonché le disposizioni degli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 - RECESSO

Qualora successivamente alla stipula del contratto di affidamento dei servizi oggetto del presente disciplinare, vengano attivate Convenzioni stipulate da Consip o da altre centrali di committenza ex art. 26 l. 488/1999 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recesso nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 13 del D.L. 06/07/2012 n. 95.

Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio per rilevanti motivi di interesse pubblico o per gravi motivi di ordine pubblico, di recedere dal contratto di affidamento del presente servizio in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a.r o tramite posta elettronica certificata, senza diritto da parte di quest'ultima ad alcun indennizzo se non il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite sino a tale data.

Il Comune ha altresì facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al suo termine, dandone formale comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno venti giorni, a fronte del pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al valore dei materiali utili esistenti in magazzino e ad un indennizzo pari ad un decimo dell'importo contrattuale dei servizi ed attività rimasti da eseguire da determinarsi ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. In caso di tale recesso, le parti si impegnano a regolare di comune accordo i rapporti pendenti nel corso del periodo intercorrente fra la comunicazione di recesso e l'efficacia di quest'ultimo.

La revoca è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune interessato. In caso di recesso di cui al precedente comma 3, il Comune rimborsa all'aggiudicatario i costi che quest'ultimo comprova di sostenere in conseguenza della cessazione anticipata dei contratti con terzi concessionari di spazi per lo svolgimento di attività complementari, fatta salva la facoltà del Comune stesso di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere.

Qualora ne ricorrano le condizioni, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), il Comune recede dal contratto di affidamento del presente servizio nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D.Lgs. 50/2016.

Qualora la Ditta aggiudicataria intenda disdire il contratto prima della sua scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dalla nuova assegnazione del servizio e delle attività di cui al presente disciplinare ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria sulla validità, efficacia, interpretazione, corretta esecuzione del presente disciplinare e del relativo contratto e suo scioglimento, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte e del Foro di Cuneo per quanto di rispettiva giurisdizione.

È escluso il ricorso all'arbitrato. Si attiveranno, ove compatibili, i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale di cui agli art. 205 e ss del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 - SOSPENSIONE - CESSIONE - SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto all'operatore economico aggiudicatario di:

- sospendere l'esecuzione del servizio, se non per mutuo consenso;
- cedere il contratto di cui al presente disciplinare, a pena di nullità dello stesso;
- cedere o modificare in tutto od in parte, anche in modo temporaneo, la propria ditta nel corso della esecuzione dei servizi e del contratto di cui al presente disciplinare, senza il previo assenso del Comune che può essere rilasciato nei soli casi di cui al comma 1 lettera d dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
- cedere i crediti derivanti dal contratto, se non con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore, ed in assenza di espresso rifiuto da parte dell'Amministrazione comunale nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si

applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto alla Ditta aggiudicataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. La Ditta aggiudicataria, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della Ditta aggiudicataria medesima riportando il predetto CIG;

- subappaltare, senza il preventivo assenso del Comune, i servizi di cui al presente disciplinare. Il subappalto è assentito dal Comune nel rispetto della normativa vigente (art. 105 del D.Lgs 50/2016). Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, i servizi o parte di servizi che intende subappaltare. I subappalti sono autorizzati entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale ed a condizione che il subappaltatore non ricada in motivi di esclusione da partecipazione ad appalti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori, il Comune acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità di tutti i subappaltatori oltre che dell'affidatario. La ditta aggiudicataria deve depositare i contratti di subappalto presso il Comune almeno venti giorni della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui al precitato art. 105 del D.Lgs n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i sub contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio devono riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata L. 136/10 e s.m.i..

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'operatore economico aggiudicatario, il quale è tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura di affidamento dei servizi e dal risarcimento del danno.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 i dati forniti dalle imprese partecipanti ed aggiudicataria sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto. In relazione al trattamento dei dati conferiti gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7, 8 e 9 del predetto D.Lgs. 196/2003.

ART. 18 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel D.Lgs. 18/06/2016 n. 50.